



10 16507
Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

1446/FE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 980 /DA del 06 DIC. 2018

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Impegno di spesa per conferimento incarico e liquidazione fattura a saldo n° 32/FE del 31/10/2018 –allo Studio legale Scuderi Motta e Associati. Giudizio SICS+2 C/Cas. TAR di Catania RG n 343/2016.

Premesso che il Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha conferito a gli avv.ti Riccardo Rotigliano e Avv. Andrea Scuderi dello studio legale Scuderi Motta e Associati, l'incarico di difendere e rappresentare il CAs nel Ricorso promosso dalla Società SICS +2 dinanzi al TAR di Catania con R.G. 343/2016 rilasciando apposita procura che si allega sotto la lettera "A";

Che i legale di fiducia incaricati avv. ROTIGLIANO RICCARDO E SCUDERI ANDREA dello Studio Legale Scuderi-Motta e Partners hanno accettato, nell'ottica di contenimento dei costi relativi al contenzioso del Consorzio, il compenso ai minimi di tariffa ridotti al 50%, come da conteggio che si allega al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B" per l'importo complessivo di € 40570,11 compresa CP ed IVA ciascuno;

Che il giudizio si è concluso con Sentenza del TAR di Catania n° 1714/2018 del 17/8/2018;

Che lo Sudtio legale associato Scuderi-Motta ha presentato la fattura a saldo n° 32/FE/2018 del 31/10/2018, di € 33.254,19 oltre IVA per € 7.315,92 per un totale complessivo di € 40.570,11;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata impegnando la somma di € 40.570,11 compresa IVA a valere sul cap. 131 del corrente Bilancio d'Esercizio Finanziario

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 40.570,11 compresa Iva sul cap. 131 del corrente Bilancio d'Esercizio;
- **Liquidare** la fattura n° 32/FE/2018 del 31/10/2018, che si allega in copia, dell'importo di € 33.254,19 oltre IVA per € 7.315,92 per un totale complessivo di € 40.570,11 all'Avv. Scuderi Andrea dello studio legale Scuderi Motta e Associati c.f. 05051640877 domiciliato presso il proprio studio sito in Via V. Giuffrida, 37 – 95128 Catania, tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT72R0326816900052371771400
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto: Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi



Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Impegno n. 3573 Atto 980 del 2018
Importo € 40.570,11
Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018
Messina 11-12-18 Il Funzionario



435/15

Consorzio per le
AUTOSTRAD E SICILIANE

PROCURA ALLE LITI

rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto a cui si riferisce e pertanto, da considerarsi rilasciata in calce allo stesso atto (c.d. procura spillata art. 83, co. 3, c.p.c.) Io sottoscritto Dott. Rosario Faraci, nella qualità di Presidente e legale rappresentante *pro tempore* del C.A.S. - Consorzio per le Autostrade Siciliane, con sede in Messina, c.da Scoppo, p.i. n. 01962420830, nomino a rappresentarmi e difendersi nel presente giudizio (ricorso TAR Sicilia, Catania, Sez. I, r.g. n. 343/16, proposto da Sics S.p.A. e c.ti) l'avv. **Andrea Scuderi** (c.f. SCDNDR41D08C351E) e **Riccardo Rotigliano** (c.f. RTGR72C23G273J), ed eleggo con loro domicilio presso lo studio del primo in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 37.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/03.

Messina,

Il Presidente
Dott. Rosario Faraci

Per autentica
Avv. Riccardo Rotigliano

Piot. 17/15 del 29/4/2015

Alc + B^u

Avv. Riccardo Rotigliano

Via F. Cordova, 95

90100 PALERMO

Messina, 29 aprile 2015

Spett.le Consorzio Autostrade Siciliane

C.da Scoppo, 1

98123 MESSINA

All'attenzione del Sig. Direttore Generale

All'attenzione del Sig. Presidente

Oggetto: Condizioni economiche determinazione compensi.

Il sottoscritto Avv. Riccardo Rotigliano, legale fiduciario del Consorzio, dichiara, in adesione all'attività di contenimento dei costi connessi alla gestione del contenzioso, di concordare la determinazione degli onorari di eventuali incarichi che saranno assegnati, nella misura dei minimi di tariffa ridotti del 50%.

Detta misura, in mancanza di diversa pattuizione scritta, regolerà i compensi di tutti gli eventuali incarichi giudiziari.

Nel ringraziare sin d'ora per la fiducia che sarà accordata, Le porgo


Cordiali Saluti
Avv. Riccardo Rotigliano

Pubblicato il 17/08/2018

N. 01714/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00343/2016 REG.RIC.

 o g o

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 343 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di mandante del costituendo -OMISSIS-in proprio e nella
qualità di cooptata del costituendo -OMISSIS-in proprio e nella qualità di mandante del costituendo
RTI, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Patrizia
Stallone, Nunzio Pinelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Sandra Patane' in Catania, via
Vincenzo Giuffrida, 2/B;

contro

Consorzio Autostrade Siciliane - Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Scuderi e Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto
presso lo studio dell'avv. Andrea Scuderi in Catania, via V. Giuffrida, 37;

per l'accertamento

della responsabilità ex art.2043 c.c. e/o della responsabilità “*da contatto*” dell’ente resistente per i danni
tutti occorsi ai ricorrenti a seguito dell’illegittima attività amministrativa e del comportamento posti in
essere dal C.A.S.

per la condanna

dell’ente resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non, per danno per perdita di chance
patiti dai ricorrenti a causa del cattivo esercizio dell’azione amministrativa e conseguentemente al
pagamento della somma che risulterà dovuta all’esito dell’istruttoria oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto sino all’effettivo soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Autostrade Siciliane - Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2018 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

valere con i precedenti giudizi; ne consegue che la circostanza che venga riproposta l'azione risarcitoria avuto riguardo a fatti conosciuti successivamente che confermerebbero la fondatezza delle censure già sostenute non consente di ovviare al principio del *ne bis in idem* e rende impossibile a questo Giudice di tornare su questione già coperta da giudicato, essendo medesimi sia il rapporto dedotto in giudizio che i termini in cui lo stesso è controverso.

6.5. - Quanto alla ritenuta illiceità della condotta, di cui alle menzionate notizie di stampa, il giudice penale investito della questione non risulta essersi ancora pronunciato, per cui la stessa, allo stato, non risulta provata.

In particolare, l'inchiesta innanzi alla magistratura penale risulta ancora in corso e pertanto i fatti relativi ad essa, quale che sia il rilievo penale che potrà essere riconosciuto dal Giudice competente, con le conseguenze relative, non possono rilevare in questa sede ed innanzi a questo Giudice.

Né le richieste istruttorie avanzate al riguardo per l'acquisizione della documentazione indicata possono essere accolte, atteso che le stesse non possono essere utili al fine della decisione nel presente giudizio, per le ragioni fin qui esposte che fanno leva sulla circostanza che la legittimità dell'aggiudicazione è coperta da giudicato e che l'eventuale illiceità comunque, allo stato, non risulta essere stata accertata dagli organi competenti.

6.6. - Per le medesime ragioni (giudicato che copre dedotto e deducibile nei termini detti) non può condurre a conclusioni diverse la documentazione prodotta - peraltro tardivamente in data 28 maggio 2018 - da parte ricorrente.

7. - Solo per ragioni di completezza, va, altresì, rilevato che, anche ove la presente azione non incontrasse gli ostacoli di ammissibilità indicati - il che non è possibile per le ragioni esposte -, comunque la stessa sarebbe ancor prima irricevibile, in quanto il fatto/provvedimento causativo dell'asserito danno - ossia l'aggiudicazione a terzi della commessa - risale all'aprile 2014, per cui un'azione ancorata ad esso è tardiva ai sensi dell'art.30 del cod. proc. amm.; né la superiore argomentazione potrebbe essere superata sostenendo che i 120 giorni decorrano dalla conoscenza dell'illegittimità/illiceità dell'atto/condotta in quanto, nel caso in questione, tale illegittimità non è stata mai accertata, anzi con sentenza passata in giudicato le domande di parte ricorrente sono state rigettate o comunque assorbite dal rigetto di quella principale o ancora dichiarate inammissibili; né è possibile accertare l'illegittimità dell'aggiudicazione in via incidentale in questa sede, come invece richiesto da parte ricorrente, in quanto la stessa è coperta dal giudicato; quanto all'illiceità della condotta, la stessa, per come detto, non risulta ancora accertata e, pertanto, non risulta ammissibile un'azione fondata su fatti il cui accertamento, per quanto esposto nel corso del giudizio, è attualmente in corso.

8. - Il ricorso è, quindi, inammissibile e, comunque, ancor prima irricevibile.

9. - Le spese possono, tuttavia, essere compensate tra le parti, attesa la complessità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutte le parti, nonché tutti i soggetti ivi indicati.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giuseppina Alessandra Sidoti

IL PRESIDENTE

Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

**PATRIZIA
STALLONE**

CN = STALLONE
PATRIZIA
C = IT

STUDIO LEGALE PINELLI SCHIFANI

Associazione Professionale - C.F. e P.I. 05635730822

Palermo – 90141 – Piazza Virgilio, 4

Tel 091 323054/321260 – Fax 091 619 74 52

Roma – 00193 – Via Crescenzo, 25

Tel 06 9727 6328 / 31 – Fax 06 9799 9266

segreteria@pinellischifani.com - www.pinellischifani.com

PEC pinellischifani@pec.pinellischifani.com

ECC.MO TRIBUNALE AMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA

SEZIONE I

MEMORIA

INTEGRATIVA

Ricorso R.R. 343/2016

Udienza Pubblica del 21 giugno 2018

Per la SICS S.p.A. in proprio e nella qualità di mandante del costituendo RTI con S.I.C.E.S.I. s.r.l. (cooptata), con CONSORZIO STABILE C.F.C. a. r.l. (mandante) oggi C.F.C. srl, per S.I.C.E.S.I. s.r.l. in proprio e nella qualità di cooptata del costituendo RTI con SICS S.p.A (mandante), e per CONSORZIO STABILE C.F.C. s.r.l.. oggi C.F.C. s.r.l. in proprio e nella qualità di mandante del costituendo RTI con SICS S.p.A (mandante), tutte rappresentate e difese dagli Avvocati Nunzio Pinelli e Patrizia Stallone,

CONTRO

il Consorzio Autostrade Siciliane (Avvocati Andrea Scuderi e Riccardo Rotigliano)

Ad integrazione della memoria già depositata in data 18 maggio u.s. in vista dell'U.P. del 21 giugno 2018, si deposita la presente memoria con cui si rassegnano le seguenti deduzioni.

Preliminarmente, si insiste in quanto esposto in fatto e in tutto quanto dedotto, eccepito e domandato con il ricorso introduttivo del presente giudizio che, in ossequio al principio di sinteticità degli atti di giudizio, si intende qui interamente trascritto, richiamato e riproposto.

In vista dell'Udienza Pubblica fissata per il prossimo 21 giugno, le ricorrenti ritengono necessario, anche ai fini istruttori, precisare e meglio illustrare la domanda risarcitoria con particolare riferimento al *quantum* del risarcimento (A) nonché

utile che sarebbe stato conseguito dalle imprese in quanto aggiudicatarie dell'appalto. Tale percentuale desunta dai calcoli riportati nella tabella denominata

MANCATO UTILE PER MANCATE FORNITURE è pari all'**1,60%** corrispondente ad **€ 3.466.617,00**. La SICS S.p.A. (azienda incaricata dell'esecuzione delle forniture nell'appalto di cui all'oggetto della causa) ha coevamente eseguito forniture degli stessi materiali nell'ambito dell'appalto "*Lavori di riqualificazione del tratto in esercizio Siracusa-Cassibile*" e dei lavori relativi al tappeto di usura per segnaletica orizzontale definitiva dei lotti 3 "Avola", 4 "Noto", 5 "Rosolini" della tratta A18 Siracusa-Gela" per conto della stessa committenza, Consorzio Autostrade Siciliane. In tale appalto, dalle analisi prezzi, presentate in sede di giustificativi (*Mancato utile per mancate forniture*) si nota come, pur con prezzi decisamente più bassi e peraltro comprensivi di posa in opera, si consegua un utile del 5%. Ne deriva che nell'appalto relativo ai Lotti 6-7-8 la SICS avrebbe conseguito, con la sola fornitura, un utile medio del 15% essendo i prezzi unitari offerti all'ATI decisamente più elevati ed oltretutto non comprensivi di manodopera (*relazione giustificativa dei prezzi*).

Al superiore importo dovrà essere aggiunto l'importo per le spese legali per 4 giudizi stimato in € 500.000,00.

In definitiva, l'importo complessivo del danno patito è da quantificarsi in **Euro 47.585.612,00** circa.

Sulle somme così liquidate, poiché trattasi di debito di valore, va progressivamente effettuata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da computarsi dalla data della stipula del contratto da parte dell'impresa che è rimasta illegittimamente aggiudicataria, fino alla data di deposito della decisione.

Dalla data di deposito e fino al soddisfo, inoltre, trattandosi ora di debito di valuta, dovranno essere corrisposti gli interessi legali (cfr. *C.G.A.R.S. 22.04.2005, n. 276*).

In linea subordinata, nella non temuta ipotesi l'Ecc.mo Tar dovesse ritenere di discostarsi dai criteri e parametri individuati dalla giurisprudenza ai

fini del risarcimento del danno di cui sopra si è tenuto conto ai fini della quantificazione, le ricorrenti comunque chiedono che non potrà comunque non riconoscersi alle ricorrenti un importo inferiore a complessivi € 40.146.743,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da computarsi dalla data della stipula del contratto da parte dell'impresa che è rimasta illegittimamente aggiudicataria, fino alla data di deposito della decisione ed interessi legali alla luce dei seguenti rilievi.

Criteri di quantificazione del danno da lucro cessante patito dal raggruppamento illegittimamente escluso dall'appalto.

In sede di determinazione del quantum risarcitorio, esclusa la pretesa di ottenere l'equivalente del 10% dell'importo a base d'asta, è determinante la prova, attraverso l'esibizione dell'offerta economica presentata in gara il 05 settembre 2013, della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito il raggruppamento se fosse risultato aggiudicatario dell'appalto, motivato dal fatto che l'indennizzo deve necessariamente porre il raggruppamento, *illegittimamente escluso*, nella configurazione in cui esso di sarebbe trovato se l'esclusione non si fosse verificata.

Dalla documentazione presentata in sede di gara (*relazione giustificativa dei prezzi, - lista delle categorie di lavorazione, spese generali*) è possibile sviluppare il conto economico della commessa che determina la percentuale di utile (3 % - *corrispondente ad € 6.499.907,00*), ottenuta per differenza tra i *ricavi di commessa* generati dalla costruzione dell'opera ed i *costi di commessa*, costituiti da costi diretti (manodopera, carburanti, bitume, cemento, acciaio, ecc.) e da costi indiretti ascrivibili alla commessa (attrezzatura, macchinari di proprietà, noleggiati, ecc.)

Per la realizzazione della commessa, il raggruppamento aveva previsto di avvalersi anche di una serie di servizi quali ufficio acquisti, amministrazione, ufficio tecnico, gestione del personale che non sono direttamente causati dalla commessa, ma che il raggruppamento sostiene congiuntamente per realizzare una pluralità di commesse, e dunque sono costi indiretti di impresa, specificatamente *costi di struttura*, desumibili dalla documentazione presentata in fase di gara (*relazione giustificativa dei prezzi, lista delle categorie di lavorazione, spese generali*).

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: **T.A.R.**

Valore della Causa: **€ 40.146.743,00**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 13.132,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 7.625,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 13.046,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 21.806,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 55.609,00

RIDUZIONI (in % sul compenso)

Riduzione del 50 % su € 55.609,00 per presenza di condotte ostative alla definizione del processo in tempi ragionevoli (<i>art. 4, comma 7</i>)	€ -27.804,50
Compenso al netto delle riduzioni	€ 27.804,50

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 55.609,00
Totale variazioni in diminuzione	- € 27.804,50
Compenso totale	€ 27.804,50
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 4.170,68
Cassa Avvocati (4%)	€ 1.279,01
Totale Imponibile	€ 33.254,19
IVA 22% su Imponibile	€ 7.315,92
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 40.570,11

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05051640877**
Progressivo di invio: **473**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **095/445240**
E-mail del trasmittente: **amministrazione@mondolegale.it**

FS. 432/FC
del 31/10/18
4

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05051640877**
Codice fiscale: **05051640877**
Denominazione: **STUDIO LEGALE SCUDERI - MOTTA E PARTNERS**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Vincenzo Giuffrida n.37**
CAP: **95128**
Comune: **Catania**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **095/445240**
E-mail: **amministrazione@mondolegale.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**
Denominazione: **Consorzio Autostrade Siciliane**

Dati della sede

Indirizzo: **Contrada Scoppo**
CAP: **98122**
Comune: **Messina**
Provincia: **ME**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
Numero documento: **32/FE/2018**
Importo totale documento: **40570.11**
Causale: **11167 - Consorzio Autostrade Siciliane/Sics Spa -
Costituzione al TAR Sicilia, Catania, Sez. I, R.G. n. 343/2016 su
ricorso SICS S.p.A. e C.ti, definito con sentenza n. 1714 del
17.08.2018.**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT02** (ritenuta persone giuridiche)
Importo ritenuta: **6395.04**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e
Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **1279.01**
Imponibile previdenziale: **31975.18**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Sconto/maggiorazione

Tipologia: **SC** (sconto)
Percentuale: **50.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **Fase di studio**

Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Num.**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-03-21** (21 Marzo 2016)
Data fine periodo di riferimento: **2016-10-11** (11 Ottobre 2016)
Valore unitario: **7550.90**
Valore totale: **7550.90**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: **Fase introduttiva**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Num.**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-03-21** (21 Marzo 2016)
Data fine periodo di riferimento: **2016-10-11** (11 Ottobre 2016)
Valore unitario: **4384.38**
Valore totale: **4384.38**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 40

Descrizione bene/servizio: **Fase istruttoria e/o trattazione**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Num.**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-03-21** (21 Marzo 2016)
Data fine periodo di riferimento: **2016-10-11** (11 Ottobre 2016)
Valore unitario: **7501.45**
Valore totale: **7501.45**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 50

Descrizione bene/servizio: **Fase decisionale**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Num.**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-03-21** (21 Marzo 2016)
Data fine periodo di riferimento: **2016-10-11** (11 Ottobre 2016)
Valore unitario: **12538.45**
Valore totale: **12538.45**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **33254.19**
Totale imposta: **7315.92**
Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **34175.07**
Istituto finanziario: **Banca Sella spa Associati**
Codice IBAN: **IT72R0326816900052371771400**
Codice ABI: **03268**
Codice CAB: **61900**
Codice BIC: **SELBIT2BXXX**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

 Copia per uso interno amministrativo